REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI USI CIVICI

INDICE

CAPO I - DEFINIZIONI E NORME GENERALI

Art 1 Definizioni

Art 2 Aventi diritto

Art 3 Principi

Art 4 Avviso pubblico

CAPO II – ESERCIZIO DEL LEGNATICO

Art 5 Contenuto del diritto di legnatico

Art 6 Tagli di utilizzazione

Art 7 Modalità di consegna della legna

Art 8 Corrispettivo

CAPO III – ESERCIZIO DEL PASCOLO

Art 9 Ambito di applicazione e finalità

Art 10 Carico massimo ammissibile e unità di carico

Art 11 Autorizzazione, durata e condizioni

Art 12 Documentazione per l'istruttoria all'acquisizione del diritto al pascolo

Art 13 Esonero della responsabilità civile

Art 14 Rilascio anticipato e subentro

Art 15 Modalità di pascolamento ed obblighi

Art 16 Divieti

Art 17 Canoni

Art 18 Sanzioni

Art 19 Controlli

CAPO IV

Art 20 Norme transitorie e finali

Art 21 Pubblicità – entrata in vigore

CAPO I

Articolo 1 – Definizioni

"Regolamento per la gestione degli usi civici": disciplina le condizioni dell'uso, del godimento e della fruizione dei beni del demanio collettivo civico, dei diritti d'uso civico nonché degli eventuali beni mobili di proprietà della collettività nelle aree individuate dall'amministrazione.
Il Comune di Pozzilli (IS) è l'ente gestore delle terre civiche da ora in avanti denominato "amministrazione Comunale";
Utenti: ogni soggetto residente nel Comune di Pozzilli (IS);
Diritti di uso civico: sono i diritti di legnatico esercitabili dagli utenti, che non potranno eccedere gli usi considerati essenziali ai sensi dell'art. 5 della L 1766/1927 e dell'art 1021 del codice civile;
Per "*pascolo*" si intende il diritto di far pascolare gli animali detenuti in proprietà da utenti nel demanio civico, nei modi e tempi consentiti dall'amministrazione;
Per "*legnatico*" si intende il diritto di ogni nucleo familiare di approvvigionarsi di una quantità prestabilita di legname da ardere proveniente dai boschi di demanio civico di Pozzilli a scopo di riscaldamento della propria abitazione;
Per "*nucleo familiare*" si intende un insieme di utenti legati da vincolo di matrimonio, parentela, affinità o coabitanti e può essere costituito da una o più persone.

Articolo 2 - Aventi diritto

1. Gli aventi diritto al legnatico sono tutti i nuclei familiari residenti nel Comune di Pozzilli al momento dell'avviso pubblico, che viene emanato annualmente entro il termine massimo del 15 settembre;
2. Il godimento dei pascoli è di norma riservato ai cittadini-allevatori che abbiano la residenza nel Comune di Pozzilli o il codice stalla nello stesso, da almeno cinque anni e che svolgono come attività esclusiva o prevalente l'allevamento del bestiame.

Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di Pozzilli, salvo diversa insindacabile valutazione del Comune nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi di bestiame posseduti dagli allevatori residenti.

In ogni caso, sia per gli allevatori residenti nel Comune di Pozzilli che non, il godimento dei pascoli è sempre oneroso.

Articolo 3 - Principi

1. L'amministrazione Comunale disciplina l'esercizio dei diritti civici sulla base del presente regolamento e della normativa regionale e statale vigente.
2. L'amministrazione Comunale decide anno per anno, sulla base dell'entità e delle condizioni del demanio collettivo civico e in particolare delle disponibilità previste nel piano dei tagli, la superficie boscata messe a disposizione degli utenti per consentire l'esercizio dei diritti di legnatico;
3. Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle che catastalmente sono destinate a:
   1) – Pascolo / Incolto produttivo;

2) – Pascolo Cespugliato;
3) – Bosco;

Resta comunque in capo all'Ufficio competente di questo Comune, la verifica dei terreni Comunali da concedere per la Fida Pascolo al fine di evitare affidamenti in aree che, nonostante catastalmente rientrino in una delle tre fattispecie di cui sopra, di fatto non rendano possibile la pratica del pascolo.

4. Il pascolo degli animali dovrà essere condotto dall'utente titolare del diritto che ne abbia fatto richiesta o da suoi dipendenti e collaboratori purché ne sia stata specificazione al momento della domanda di cui al successivo art 4, fornendo il nome del o dei dipendenti e collaboratori che saranno responsabili di fronte all'amministrazione Comunale del rispetto delle condizioni date .

5. Il taglio del legname viene effettuato da una impresa specializzata individuata e incaricata dall'amministrazione Comunale.

6. L'area disponibile per il pascolo e per il taglio del legname oppure la legna saranno assegnate o fornite agli aventi diritto a seguito di domanda.

Articolo 4 - Avviso pubblico

PER IL LEGNATICO

1. L'amministrazione Comunale provvederà con avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio presso i propri uffici per informare gli utenti che sono aperte le prenotazioni per l'esercizio del legnatico.

L'avviso conterra':

a) il termine di presentazione delle domande;

b) il quantitativo di legna spettante a ciascun nucleo familiare ;

c) le modalità di usufruire del legnatico ;

d) l'importo del corrispettivo da corrispondere a titolo di rimborso spese .

PER IL PASCOLO

Gli utenti dovranno presentare apposita domanda a decorrere dal 1 al 15 novembre di ogni anno secondo le modalita' di cui al Capo III.

CAPO II
Esercizio del legnatico

Articolo 5 - Contenuto del diritto di legnatico

1) Il diritto di uso civico di legnatico consente al nucleo familiare di usufruire di legna da ardere per un quantitativo deciso annualmente dall'amministrazione Comunale a seconda della massa vegetale utilizzabile a disposizione;
2) Pervenute le domande da parte degli aventi diritto, l'amministrazione procederà alla assegnazione cercando di garantire una quantità di q.li 20 per ogni nucleo familiare. Qualora la quantità di legna disponibile per il taglio annuale non sia sufficiente a soddisfare le richieste di tutti gli aventi diritto, verranno ridotte le quantità richieste in funzione della disponibilità accertata e autorizzata.

Articolo 6 - Taglio di utilizzazione

1) Il taglio del lotto dedicato al legnatico è autorizzato con il Piano pluriennale di taglio e eventuali varianti, autorizzate ai sensi delle vigenti normative in materia.
2) Il taglio e l'esbosco saranno eseguiti da una impresa forestale incaricata dall'amministrazione Comunale mediante esperimento di idonea indagine di mercato.
3) L'assegnazione avverrà mediante affidamento al migliore offerente prescelto tra ditte forestali individuate dall'amministrazione Comunale, per le superfici precedentemente individuate;

Articolo 7 - Modalità di consegna della legna

1) La legna sarà conferita ad un imposto prestabilito dalla ditta esecutrice, a disposizione degli utenti che potranno ritirarla direttamente all'imposto con i loro mezzi oppure chiedere il trasporto presso la propria abitazione;

Articolo 8 - Corrispettivo

1) Gli aventi diritto di legnatico saranno tenuti a pagare, prima del ritiro del legnatico , un contributo spese che sarà fissato annualmente dall'amministrazione Comunale e riportato nell'avviso pubblico di cui al precedente art. 4.
2) Tale contributo si riferisce alle spese effettivamente sostenute per pagare alla ditta forestale il taglio, l'allestimento e lo scarico all'imposto e, nel caso di fornitura della legna presso la propria abitazione, anche del trasporto.

CAPO III
Esercizio del pascolo

ARTICOLO 9
AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Il presente regolamento comunale, nel rispetto

- della Legge 16 giugno 1927 n, 1766 riguardante il riordinamento degli usi civici;
- del Regolamento di cui al R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, di attuazione della Legge 16 giugno 1927 n. 1766;
- della Legge regionale 18 gennaio 2000 n. 6 " Legge forestale della Regione Molise";

disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà del Comune di Pozzilli al fine di garantire la tutela ambientale e del paesaggio ed il recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al D.M. n. 350/1999.

La fruizione a pascolo delle terre del Comune secondo i criteri recati dal presente Regolamento risponde a prioritari interessi di preservazione degli habitat da fenomeni di degrado e di incendi ed in subordine risponde alle esigenze di adeguare gli attuali strumenti di gestione fondati sulla fida pascolo annuale in relazione alle richieste degli allevatori.

ARTICOLO 10
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE E UNITA' DI CARICO

Il carico di bestiame possibile per ogni area deve tener conto dello stato ottimale della cotica erbosa pascolativa e non può essere inferiore ai seguenti limiti distinti per terreni il cui soprassuolo è:

1. Pascolo / Incolto produttivo = 1 UBA (Unità Bestiame Adulto) ogni ettaro di superficie;
2. Pascolo cespugliato = 1 UBA ogni 1.5 ettaro di superficie;
3. Bosco = 1 UBA ogni 2 ettari di superficie.

Il carico di bestiame va determinato in UBA – Unità Bestiame Adulto tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

1. BOVINI (oltre i due anni di età) = 1 UBA;
2. BOVINI da allevamento (tra i 12 e 24 mesi di età) = 0,50 UBA;
3. EQUINI = 1 UBA;
4. OVINI e CAPRINI = 0,15 UBA.

ARTICOLO 11
AUTORIZZAZIONE, DURATA E CONDIZIONI

Il periodo di pascolamento è stabilito dal 1° Gennaio al 31 Dicembre .

L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante espressa concessione di durata annuale o pluriennale.

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo, redatte su apposito modello predisposto dall'ufficio comunale competente, devono essere inoltrate indicando esattamente la località, le particelle di terreno richieste e loro estensione, il numero di capi distinti per specie e sistemi di identificazione, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente e del custode.

La domanda va presentata dal 1 al 15 Novembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo di fida pascolo.

L'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

1. Essere residenti nel Comune di Pozzilli;
2. Essere in possesso del codice stalla nel Comune di Pozzilli;
3. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla A.S.R.E.M .;
4. Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche confinanti con il territorio del Comune di Pozzilli;
5. Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.
6. Ordine di arrivo delle domande al protocollo generale dell'Ente;

ARTICOLO 12
DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTIRA
ALL'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO AL PASCOLO

Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono presentare , entro il termine stabilito, apposita domanda al Comune di Pozzilli.

Il richiedente, mediante presentazione della domanda di "Fida Pascolo" dovrà presentare al Responsabile del Servizio un fascicolo contenente:

1. Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
2. Un certificato sanitario-veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
3. Dichiarazione dalla quale si evince la posizione di imprenditore agricolo, di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla A.S.R E.M. o il titolo amatoriale;
4. Dichiarazione dalla quale si evince il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sui terreni comunali distinti per specie ed età;
5. Dichiarazione dalla quale si evince l'avvenuta applicazione del microcip o di altro tipo di sistema di identificazione agli animali che si intendono introdurre al pascolo;
6. Copia del versamento, in unica soluzione, del canone di "fida pascolo" pagato preventivamente al rilascio dell'autorizzazione sul c.c.p. n. 14742860 intestato al "Comune di Pozzilli – Servizio di Tesoreria";
7. Dichiarazione dalla quale risulti la presa visione del presente Regolamento e l'obbligo alla puntuale osservanza.
8. Comunicazione nella quale viene indicata la data in cui si intende immettere gli animali fidati al pascolo.
9. Dichiarazione di non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;

Le domande potranno essere presentate al Comune anche da allevatori o possessori di bestiame non residenti nel Comune di Pozzilli ai quali potrà essere assegnato del terreno pascolativo, previo riscontro da parte dell'Ente del terreno che dovesse risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi di bestiame posseduti dagli allevatori residenti, o da quelli in possesso del codice stalla nel Comune di Pozzilli e comunque ad insindacabile giudizio dell'Ente.

ARTICOLO 13
ESONERO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

L'esercizio del pascolo, subordinato ad apposito provvedimento concessorio di cui al precedente art. 11, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del concessionario fidatario, anche nel caso di morie di animali imputabili a malattie infettive, contratte nel fondo fidato.

ARTICOLO 14
RILASCIO ANTICIPATO E SUBENTRO

In caso della cessazione dell'attività o di rilascio anticipato della concessione da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi comprese tutte le eventuali migliorie apportate senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante.

I beni riacquistati torneranno al regime giuridico di uso civico.

Il concessionario può richiedere, in corso di vigenza della concessione, che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di imprenditore agricolo senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.

ARTICOLO 15
MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

1. Titolarità di apposita autorizzazione da parte del Comune proprietario;
2. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario recante con se la prescritta autorizzazione di fida;
3. Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione; la realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
5. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato;
6. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
7. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
8. Divieto di sbarrare con sistemi fissi o mobili, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
9. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
10. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.
11. Per usufruire dell'area di pascolo assegnata dall'Amministrazione comunale spetta all'utente assegnatario del pascolo dichiarati:
    a) le incombenze riguardanti la guardiania degli animali al pascolo ed il contenimento degli stessi in maniera che non fuoriescano dall'area assegnata, così come l'onere per il riconoscimento di eventuali danni prodotti all'Amministrazione comunale o a terzi dagli animali stessi;
    b) il mantenimento della regolarità sanitaria ed il benessere animale nonché la regolarità della posizione dei propri dipendenti in materia previdenziale ed assicurativa e della sicurezza sul lavoro ai sensi delle vigenti Leggi, svincolando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo;
    c) è fatto divieto di lasciare liberi animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere.
12. E' fatto divieto di introdurre animali al pascolo su terreni di proprietà privata senza il consenso espresso del proprietario del fondo (il contratto/Autorizzazione va esibito all'ente) è inoltre vietato condurre il bestiame al pascolo lungo i cigli, le scarpate ed i fossi di scolo laterali, le strade pubbliche, Statali, Provinciali, Comunali, Consortili e Vicinali, se non idoneamente recintati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire sulle citate strade e vie.

ARTICOLO 16
DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di:

1. Cedere, anche parzialmente, il diritto di fida a terzi;
2. Far custodire il bestiame da persona diversa da quella /e indicata nella domanda;
3. Avanzare richiesta di pascolo da cittadini o allevatori residenti nel Comune di Pozzilli, per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune. E' pertanto obbligatoria la presentazione delle fatture di acquisto o, in assenza di P. IVA, di autocertificazione in cui dichiarare la provenienza dei capi. L'inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da solo motivo di rigetto della domanda o di revoca della concessione al fidatario inadempiente;
4. Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina ed equina se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
5. Effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse dal fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
6. Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi o parte di essi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 della Legge 353 del 21/11/2000);

7. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
8. Utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
9. Pascolare nelle zone affittate o vincolate;
10. Pascolare nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In dette aree i fidatari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 metri. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pari ad € 25,00 per capo di bestiame individuato entro i limiti di rispetto.

In tutte le aree non espressamente indicate è da ritenersi vietato il pascolo.

ARTICOLO 17
CANONI

Il seguente canone di fida pascolo potra' essere adeguato annualmente mediante atto deliberativo di Giunta sulla base dei dati inflattivi e sulla scorta delle spese eventualmente sostenute per ordinaria o straordinaria gestione, dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.

TIPOLOGIA DI ANIMALI	IMPORTO CANONE CAPO/ANNO
BOVINI	€. 8,00 CAPO / ANNO
EQUINI	€. 9,00 CAPO / ANNO
OVINI / CAPRINI	€. 1,50 CAPO / ANNO

I canoni unitari per la fida pascolo richiesta da allevatori non residenti nel Comune di Pozzilli, dovranno intendersi raddoppiati.

ARTICOLO 18
SANZIONI

Per le inosservanze di cui ai punti 1, 2, 4, 6 e 7 dell'art. 15 ed ai punti 4, 5, 6 e 10 dell'art. 16 del presente Regolamento, saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

ARTICOLO	SANZIONE AMMINISTRATIVA MINIMA E MASSIMA APPLICABILE	
Articolo 15		
Punto 1	minimo €. 5,00	massimo €. 50,00/ CAPO
Punto 2	minimo €. 100,00	massimo €. 300,00
Punto 4	minimo €. 100,00	massimo €. 300,00/CAPO
Punto 6	minimo €. 200,00	massimo €. 500,00,/CAPO
Punto 7	minimo €. 500,00	massimo €. 1'500,00
Articolo 16		
Punto 4	Minimo €. 5,00	massimo €. 50,00/ CAPO
Punto 5	Minimo €. 5,00	massimo €. 50,00/ CAPO
Punto 6	Minimo €. 25,00	massimo €. 75,00/ CAPO
Punto 10	Minimo €. 5,00	massimo €. 50,00/ CAPO

Inoltre , in caso di inadempienza e/o necessita' da parte dell'Amministrazione Comunale, potrà essere ritirata l'autorizzazione senza che il fidatario abbia a pretendere restituzioni di quanto già pagato.

Nel caso in cui al fidatario vengano verbalizzate un minimo di due sanzioni amministrative nel corso dello stesso anno, si avrà la sospensione della fida per un minimo di cinque anni.

Le somme andranno versate nelle casse comunali su apposito conto corrente che sarà indicato dall'ufficio competente.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale e ambientale.

ARTICOLO 19
CONTROLLI

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme, sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali, le Guardie Giurate in possesso di autorizzazione Prefettizia, oltre a tutti coloro in possesso dei requisisti di Polizia Giudiziaria.

Entro 20 (venti) giorni dall'immissione al pascolo il fidatario, se richiesto dall'Amministrazione o dagli organi addetti al controllo, dovrà costruire nella località destinatagli un mandriolo, da realizzarsi mediante

l'ausilio di paletti in legno infissi al suolo collegati tra loro con funi o reti, di facile rimozione al fine di radunare tutto il bestiame per le ispezioni.

CAPO IV

ARTICOLO 20
NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di Polizia Forestale contenute nella Legge Forestale della Regione Molise n. 6 del 18/01/2000 e a tutte le leggi dello Stato in materia forestale, ambientale e sanitaria ed alle norme contenute nel Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ARTICOLO 21
PUBLICITA' – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio comunale e, a cura del responsabile di settore, sul sito istituzionale dell'Ente voce "Regolamenti" nonché nella competente sezione di Amministrazione trasparente.

Il presente Regolamento, composto di n. 21 articoli, entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.